

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI
ai sensi degli artt. 12 comma 1 lettera p) e 29 comma 1 lettera h) del D.lgs 28/6/2005 n. 139**

Art. 1) MODALITA'

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale, sono rimosse mediante avvisi di pagamento bancari (c.d. "M.AV.") emessi dall'Istituto di credito convenzionato. La modalità di riscossione prevede la gestione e l'inoltro telematico degli avvisi alla Banca convenzionata e la trasmissione degli stessi agli Iscritti per il tramite della medesima Azienda di credito.

Tali avvisi potranno essere pagati presso qualsiasi sportello bancario o postale.

I su indicati avvisi di pagamento conterranno le generalità dell'iscritto, l'importo della quota in riscossione, la scadenza prevista al successivo art.2 nonché l'indicazione dell'annualità oggetto di contribuzione.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di c/c presso la segreteria dell'Ordine, ad eccezione delle somme relative a nuove iscrizioni, alle quote annuali dovute dai praticanti, al pagamento dei diritti di segreteria e a quelle previste al successivo art.3.

Art. 2) PROCEDURE E TERMINI

Entro il quindicesimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno la Segreteria dell'Ordine, sulla base delle deliberazioni adottate dall'assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo del medesimo anno, trasmette telematicamente all'Istituto di credito convenzionato, gli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto, contenenti sia la parte spettante all'Ordine che quella di pertinenza del Consiglio Nazionale.

Qualora alla data sopra indicata, a seguito di particolari giustificati motivi o per volontà dell'assemblea degli iscritti, non sia stato ancora approvato il Bilancio Preventivo rispetto i termini previsti dall'art. 19 1° comma del D.lgs 139/05, il Consiglio è autorizzato ad emettere, in via provvisoria, gli avvisi di pagamento della gestione corrente con gli stessi importi dell'esercizio precedente, salvo successivo conguaglio.

La tassa annuale degli iscritti, ed ogni eventuale somma aggiuntiva, ove prevista, dovranno essere corrisposti in due rate di pari importo.

La tassa annuale dovuta dai Tirocinanti deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la prima data di scadenza prevista per l'incasso delle quote degli iscritti all'Ordine.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della tassa relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Tuttavia, le richieste di cancellazione pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno determineranno, a carico dell'iscritto, il solo pagamento della prima rata di contribuzione dovuta per l'anno in corso.

Le richieste di trasferimento **ad** altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della contribuzione annuale. Le rate già versate all'Ordine di Siracusa non potranno essere rimborsate al richiedente il trasferimento, mentre le rate rimaste impagate dal medesimo nel periodo di vigenza dell'iscrizione, saranno soggette alle azioni disciplinari e di recupero previste al successivo art. 3 del presente regolamento. Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della/e rata/e rimasta/e insoluta/e anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Tuttavia, le richieste di trasferimento pervenute nel primo trimestre di ogni anno determineranno, a carico dell'iscritto, il solo pagamento della prima rata di contribuzione dovuta per l'anno in corso.

Per gli iscritti **provenienti da** altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Siracusa, la quota annuale sarà dovuta sulla base del periodo in cui detto trasferimento verrà deliberato. In particolare:

- gli iscritti che effettueranno il trasferimento nell'ultimo trimestre dell'anno, tenuto conto dell'avvenuto assolvimento della tassa annuale ad altro Ordine, non saranno obbligati a corrispondere la quota annuale all'Ordine di Siracusa, salvo la corresponsione dei diritti segreteria.
- per gli iscritti richiedenti il trasferimento in corso d'anno (durante i primi tre trimestri), la quota annuale sarà dovuta dal richiedente in rapporto ai mesi intercorrenti fra la data di delibera del trasferimento e la chiusura dell'esercizio; ciò anche nel caso in cui l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove aveva sede la precedente residenza o il precedente domicilio professionale.

Le sopra indicate modalità di corresponsione della quota annuale per i casi di cancellazione e trasferimento degli iscritti si applicano anche ai Tirocinanti.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere mai effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

In considerazione dei contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale entro le date del 15 Maggio e del 15 Luglio di ogni anno, gli avvisi di pagamento dovranno riportare le scadenze del 16 Marzo (prima rata) e del 16 Giugno (seconda rata).

Le eventuali differenze contributive scaturenti dall'approvazione del Bilancio preventivo in data successiva al 15 Febbraio, verranno addebitate o nella prima rata utile in corso di scadenza, o con apposito singolo MAV, la cui data di versamento verrà comunicata agli iscritti interessati almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

Qualora dovessero intervenire variazioni alle predette date fissate dal Consiglio Nazionale (15 Maggio – 15 Luglio), le scadenze del 16 Marzo e 16 Giugno, si intendono automaticamente anticipate: la prima di due mesi e la seconda di un mese rispetto i nuovi termini stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 3) MOROSITA' E NORME DISCIPLINARI

Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Consiglio accerta gli iscritti morosi ed apre l'istruttoria del *Procedimento disciplinare* prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della *Sospensione per morosità* prevista all'art.54 del medesimo Decreto.

Sulla base di preventiva comunicazione del Consiglio da inoltrarsi, a cura del Presidente, entro il 10 Novembre di ogni anno, l'iscritto moroso ha diritto di essere sentito al fine di giustificare la propria inadempienza ed esibire, nel contempo, le ricevute dei versamenti effettuati nelle more del procedimento; in mancanza dovrà versare all'Ordine gli importi dovuti tramite bonifico o assegno bancario non trasferibile entro e non oltre il successivo 15 Dicembre.

Sulle somme non versate o versate tardivamente verranno addebitati, a titolo di rimborso, le spese vive amministrative sostenute, nonché un diritto fisso di segreteria pari ad € 13,00 per ogni omesso o tardivo pagamento di rata.

Le somme sopra previste saranno addebitate in occasione ed unitamente al pagamento della prima rata utile in corso di scadenza.

Il Consiglio, sentito l'iscritto secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art.50 D.lgs. 139/05, esperite le formalità previste ed accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli (15 Dicembre), pronuncia, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, la sospensione per morosità che permane, con maturazione degli interessi nella misura pari al tasso legale a favore dell'Ordine, fino a che l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute, o fino a quando l'Ordine non abbia incassato l'intero credito vantato per il tramite delle procedure legali di recupero avviate nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC in data 14-15 Gennaio 2009, qualora trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, **né spontaneamente, né attraverso le vie legali**, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del provvedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

Art. 4) NORME FINALI

Il Tesoriere informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento (MAV) o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze sopra fissate, che dovranno essere, in tal caso, eccezionalmente corrisposte nei termini stabiliti tramite bonifico bancario o a mezzo consegna di assegno di c/c non trasferibile a mani della Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o indicazioni del Consiglio Nazionale, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento di riscossione è stato approvato il 21/02/2008 e modificato il 12/02/2009 ed il 24/09/2009, con delibere del Consiglio dell'Ordine.

Le nuove norme in materia di cancellazione e trasferimenti degli iscritti, inserite all'art.2 (commi da 6 a 11) decorrono dal 25/09/2009.

Il presente Regolamento di Riscossione viene trasmesso, a cura del Tesoriere, in copia agli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine